

## INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

23/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

### **749/21 Maturità 2021, cosa fare in caso di assenza del presidente o di uno dei componenti. MODELLI [PDF]**

Manca davvero poco per l'esame di maturità. Si parte mercoledì 16 giugno. Nessuna prova scritta, ma un maxi colloquio orale dalla durata di un'ora durante la quale i ragazzi saranno interrogati da una commissione composta da tutti membri interni e da un presidente esterno.

L'Ufficio Scolastico della Lombardia fornisce i modelli di segnalazione e di nomina in caso di sostituzione del Presidente o dei componenti interni delle commissioni giudicatrici degli Esami di Stato assenti alla riunione plenaria del 14 giugno.

#### NOTA

[MODELLO DI SEGNALAZIONE ASSENZA](#)

[MODELLO DI SOSTITUZIONE](#)

#### **Esame 2020/21**

L'esame si svolge con prove (o meglio prova), [requisiti di ammissione](#) e valutazione finale in deroga a quanto previsto dal D.lgs. n. 62/2017 ed è disciplinato, solo per il corrente anno scolastico, dall'[OM n. 53 del 3 marzo 2021](#), emanata ai sensi della legge n. 178/2020 e della legge n. 41/2020.

L'**esame** consiste in una **sola prova orale** che si articola in:

1. discussione di un elaborato sulle discipline caratterizzanti il percorso di studi, realizzato dagli studenti in coerenza con l'argomento assegnato dal consiglio di classe;
2. discussione di un testo già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana;
3. analisi di materiali (un testo, un documento, un'esperienza, un problema, un progetto) predisposti dalla commissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline;
4. esposizione dell'esperienza svolta nei PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento), se non trattata nell'elaborato di cui al punto 1.

#### **Sostituzioni componenti assenti**

È l'articolo 13 dell'OM n. 53/2021 a disciplinare le eventuali sostituzioni dei componenti assenti delle commissioni. Nel predetto articolo si evidenzia che la partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato rientra tra gli obblighi attinenti alle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente, ragion per cui non è consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, eccetto nei casi di legittimo impedimento per documentati e accertati motivi.

Qualora dovessero verificarsi i summenzionati casi di legittimo impedimento, è necessario procedere alle relative sostituzioni al fine di garantire la piena operatività delle commissioni sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare.

#### **Sostituzione presidente**

Nel caso in cui sia assente il presidente di commissione, tale assenza va comunicata all'USR competente per territorio dal docente anagraficamente più anziano, che presiede in tal caso la riunione preliminare; l'USR provvederà alla sostituzione.

#### **Sostituzione commissari**

In caso di assenza dei commissari, spetta al dirigente scolastico provvedere alla sostituzione che avverrà secondo il seguente ordine di priorità:

1. individuazione e nomina di docente della medesima disciplina in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso la scuola sede d'esame;
  2. individuazione e nomina di docente di disciplina affine in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso la scuola sede d'esame;
  3. individuazione e nomina di docente della medesima disciplina in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato (la supplenza va attribuita dalle graduatorie di istituto);
  4. individuazione e nomina di docente di disciplina affine in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato (la supplenza va attribuita dalle graduatorie di istituto).
- Nel caso in cui non sia possibile operare secondo le modalità e l'ordine sopra indicati, si dovrà procedere all'individuazione e nomina di docente di altra disciplina, secondo il seguente ordine di priorità:
5. docente del consiglio di classe corrispondente alla sottocommissione;
  6. docente in servizio presso la scuola sede d'esame;
  7. docente cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato (la supplenza va attribuita dalle graduatorie di istituto).

Come si evince da quanto detto sopra, la sostituzione va effettuata: dapprima individuando **docenti** della stessa disciplina del docente assente ovvero di disciplina affine **in servizio nella scuola**; successivamente **docenti supplenti** della stessa disciplina del docente assente ovvero di disciplina affine; infine **docenti di altra disciplina** del consiglio di classe/sottocommissione ovvero in servizio nella scuola ovvero docenti supplenti.

Nell'OM si ricorda che il personale utilizzabile per le sostituzioni, esclusi i docenti con contratto di supplenza breve e saltuaria, deve restare a disposizione dell'istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2021.

#### **Assenza commissari non superiore ad un giorno**

Nel corso del colloquio, qualora i commissari (anche uno solo) si assentino per un **periodo non superiore ad un giorno**, tutte le operazioni d'esame relative a quel medesimo giorno sono interrotte.

In ogni altro caso di assenza (quindi in caso di assenza superiore ad un giorno), il/i commissario/i assente/i è/sono sostituito/i per la restante durata delle operazioni d'esame.

Anche nel caso di assenza non superiore ad un giorno, la stessa deve essere dovuta a casi documentati e accertati di legittimo impedimento.

#### **Assenza presidente non superiore ad un giorno**

Nel caso si assenti il presidente, sempre per un periodo non superiore ad un giorno, è possibile svolgere quelle operazioni che non richiedono la presenza dell'intera commissione. In tal caso, deve essere presente in commissione il sostituto del presidente.

#### **Cosa può fare il docente che usufruisce dei benefici della legge 104**

Questo il quesito posto in redazione:

*Un docente, che usufruisce dei benefici previsti dall'articolo 33 della legge n. 104/92, può essere chiamato a sostituire un collega-commissario assente? Se sì, può rifiutarsi?*

Per rispondere ricordiamo innanzitutto quanto disposto dal DM n. 54/2021 "Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021" relativamente alla designazione dei commissari.

L'articolo 5, comma 3, – lettera 3), del citato DM così prevede:

*g) i docenti designati come commissari, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 33 della Legge 104/1992, hanno facoltà di non accettare la designazione;*

La stessa previsione è richiamata nell'OM 53/2021 [articolo 12, comma 2, lettera e)].

**I docenti**, che usufruiscono dei benefici previsti dall'**articolo 33 della legge n. 104/92**, dunque, **possono essere designati come commissari, pur avendo la facoltà di rifiutare**.

Ritornando al quesito, evidenziamo che l'articolo 13 dell'OM n. 53/2021, disciplinante le eventuali sostituzioni dei componenti delle commissioni assenti, non prevede nulla riguardo ai docenti titolari dei benefici suddetti. Per analogia a quanto disposto ai fini della designazione, tuttavia, possiamo affermare che **i docenti** (naturalmente ci riferiamo ai titolari nella scuola sede d'esame) beneficiari della **legge 104/92** (articolo 33) **possono essere sì individuati per sostituire i colleghi assenti in sede d'esame, ma allo stesso tempo hanno facoltà di rinunciare**.

Aggiungiamo inoltre che, qualora si ricorra alla **graduatoria interna di istituto**, i beneficiari della legge 104/92 (in quanto docenti con disabilità personale o che assistono un soggetto con disabilità) non possono nemmeno essere individuati per la sostituzione dei colleghi-commissari assenti, in quanto [esclusi dalla predetta graduatoria](#).

Ricordiamo che la sostituzione dei commissari avviene ad opera del dirigente scolastico su comunicazione del presidente di commissione. La sostituzione va effettuata: dapprima individuando **docenti** della stessa disciplina del docente assente ovvero di disciplina affine **in servizio nella scuola**; successivamente **docenti supplenti** della stessa disciplina del docente assente ovvero di disciplina affine; infine **docenti di altra disciplina** del consiglio di classe/sottocommissione ovvero in servizio nella scuola ovvero docenti supplenti. [Approfondisci Maturità 2021, cosa fare in caso di assenza del presidente o di uno dei componenti. MODELLI \[PDF\] - Orizzonte Scuola Notizie](#)